

Codice A1305A

D.D. 7 novembre 2016, n. 283

Imposizione servitu' inamovibile di elettrodotto ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di ENEL Distribuzione S.p.A., relativa ad immobili siti nei Comuni di BORGIO TICINO (NO) e CASTELLETTO Sopra TICINO (NO), necessari alla costruzione della nuova linea elettrica interrata a 15 Kv "LUNGOLAGO".

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la Legge Regionale 26.04.1984 n. 23 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche con tensione fino a 150000 Volt, non compresi nella Rete di Trasmissione Nazionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte - Settore Tecnico Opere Pubbliche, in data 02.03.2015, dalla Società richiedente ENEL Distribuzione S.p.A. - con sede a Roma, Via Ombrone 2 - ed Uffici a Torino, Corso Regina Margherita 267 - volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della nuova linea elettrica interrata a 15 Kv "LUNGOLAGO", localizzata nei Comuni di BORGIO TICINO (NO) e CASTELLETTO Sopra TICINO (NO), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (e conseguente dichiarazione di inamovibilità), nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 28.05.2015 presso la Sede del Settore Regionale Tecnico Opere Pubbliche, a Torino, in Corso Bolzano n. 44.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1774 in data 23.07.2015 con la quale il Settore regionale Tecnico Opere Pubbliche, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., nonché della Legge Regionale 26.04.1984 n. 23, ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da ENEL Distribuzione S.p.A. in data 02.03.2015, come integrato dalla documentazione (relativa ai sondaggi archeologici preventivi) depositata in sede di Conferenza;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12 comma 1 lett. B), nonché della Legge Regionale 26.04.1984 n. 23;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (e conseguente dichiarazione di inamovibilità), relativamente alla fascia di terreno interessata dalla realizzazione

dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato, con conseguente adozione di variante urbanistica;

4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici, da parte di ENEL Distribuzione S.p.A., allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di imposizione di servitù inamovibile di elettrodotto con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), garantendo così, con l'esercizio della nuova linea interrata, la corretta erogazione dell'energia elettrica nella zona, in quanto gli elettrodotti esistenti, anche a causa della loro vetustà, non sono sufficienti per soddisfare le esigenze della popolazione ed espongono l'utenza al rischio di guasti ed interruzioni del servizio.

Visti gli Estratti Mappa e gli Elenchi Ditte Catastali trasmessi da ENEL Distribuzione S.p.A. con la sopraccitata istanza, nei quali, per ogni Comune, sono evidenziate le aree di asservimento e sono indicati gli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di imposizione di servitù inamovibile di elettrodotto, a cura di ENEL Distribuzione S.p.A., mediante comunicazioni personali datate Settembre – Ottobre 2015, così come previsto dall'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Rilevato che a seguito delle comunicazioni sopraccitate, nessuna delle Ditte interessate dall'opera ha presentato osservazioni scritte riguardo al tracciato approvato e/o alle indennità offerte.

Considerato che, in materia di Usi Civici, riguardo al Comune di BORGIO TICINO (NO), risultano agli atti di questa Struttura un Decreto Commissariale di Assegnazione a Categoria datato 27.11.1934 ed un Decreto Commissariale di Chiusura Operazioni datato 07.02.1940, che individuano i terreni vincolati sull'attuale mappa catastale.

Rilevato che, dall'esame della documentazione presentata da ENEL Distribuzione S.p.A., nonché dai successivi accertamenti effettuati, non risulta che il tracciato della nuova linea elettrica interrata di che trattasi attraversi terreni gravati da uso civico.

Considerato che, sempre in materia di Usi Civici, riguardo invece al Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO), risulta agli atti di questa Struttura soltanto una Ordinanza Commissariale di Legittimazione, datata 31.12.1935, che però individua i terreni interessati sulla mappa antica (Rabbini).

Rilevato che, a tutt'oggi, la situazione risulta ancora da definire, in quanto non è mai stato disposto un Accertamento e/o una Verifica Demaniale comprendente la sovrapposizione cartografica tra la mappa antica e l'attuale mappa catastale.

Considerato che l'Uso Civico è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile, quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme legge, risulta inficiato da nullità assoluta, ivi comprese la

variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la successiva dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dell'opera.

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, sarà in ogni caso necessario:

- Che il Comune di CASTELLETTO Sopra TICINO (NO) affidi ad un Perito di fiducia (anche nell'ambito delle operazioni di revisione/aggiornamento del P.R.G.), l'incarico di accertare l'esistenza o meno di gravami di uso civico sul territorio comunale, previa sovrapposizione cartografica tra la mappa antica e l'attuale mappa catastale.
- Che il Comune di CASTELLETTO Sopra TICINO (NO), qualora al termine del predetto accertamento demaniale risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, presenti istanza di concessione amministrativa, (ai sensi della L.R. n. 29/2009), al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, che provvederà al rilascio dell'idonea autorizzazione;
- Che ENEL Distribuzione S.p.A. corrisponda al Comune di CASTELLETTO Sopra TICINO (NO), (qualora al termine dell'accertamento demaniale risultasse che l'opera di che trattasi attraversa terreni vincolati) un adeguato indennizzo per la sospensione dell'esercizio del diritto di uso civico che sarà definito dal sopraccitato provvedimento regionale di autorizzazione ex L.R. 29/2009.

Rilevato che, in carenza dell'Accertamento Demaniale (comprendente la sovrapposizione cartografica) relativo al Comune di CASTELLETTO Sopra TICINO (NO), è impossibile individuare delle interferenze tra il tracciato della nuova linea elettrica interrata ed eventuali terreni vincolati.

Rilevato che le procedure di nomina del Perito Istruttore e le stesse operazioni di accertamento demaniale (che comunque si protrarranno per parecchi mesi) devono ancora iniziare.

Ravvisata pertanto la necessità di rilasciare, (alla luce di quanto sopra esposto), l'autorizzazione preliminare in materia di Usi Civici ex art. 4 comma 1 lett. b) L.R. n. 29/2009 relativa alla nuova linea elettrica interrata a 15 Kv di che trattasi, per la parte di tracciato localizzata nel Comune di CASTELLETTO Sopra TICINO (NO), al fine di consentire un sollecito inizio dei lavori di che trattasi nelle more dell'effettuazione del sopraccitato Accertamento Demaniale (completo di sovrapposizione cartografica) e dell'eventuale successivo provvedimento regionale di concessione ex L.R. 29/2009 in quanto:

1. l'esecuzione delle opere comporterà un utilizzo dei fondi agricoli interessati le cui mutazioni saranno a carattere temporaneo e completamente reversibili;
2. a lavori ultimati, i fondi medesimi saranno prontamente riconsegnati da ENEL Distribuzione S.p.A. ai legittimi conduttori, per la ripresa delle ordinarie coltivazioni;
3. i lavori in argomento sono esclusi dalla procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs 42/2004, come risulta dal sopraccitato provvedimento regionale di autorizzazione n. 1774/2015.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società ENEL Distribuzione S.p.A. è disposta l'imposizione di servitù inamovibile di elettrodotto sugli immobili siti nei Comuni di BORGIO TICINO (NO) e CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO), necessari alla costruzione ed esercizio della nuova linea elettrica interrata a 15 Kv "LUNGOLAGO", meglio individuati negli Allegati Elenchi Ditte Catastali ed Estratti Mappa che formano parte integrante del presente provvedimento di cui costituiscono gli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di ENEL Distribuzione S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 2

L'imposizione della servitù inamovibile di elettrodotto prevede, a carico dei fondi interessati, tra gli altri, i seguenti vincoli:

1. Il mantenimento di una fascia di rispetto preclusa a coltivazioni arboree d'alto fusto larga fino ad un massimo di 2,00 metri per parte asse linea elettrica;
2. la facoltà, per ENEL Distribuzione S.p.A., di accedere agli immobili sottoposti ad asservimento inamovibile ai sensi del precedente Art. 1 del presente provvedimento, anche tramite le sue imprese appaltatrici, nonché di utilizzare le porzioni dei predetti terreni necessarie all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione.
3. le Ditte proprietarie potranno proseguire le coltivazioni normali e consuetudinarie compatibilmente con l'esercizio e la manutenzione e/o riparazione dell'elettrodotto.
4. I manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all'elettrodotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di ENEL Distribuzione S.p.A. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
5. Il diritto di ENEL Distribuzione S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
6. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
7. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante i lavori di costruzione degli impianti, nonché in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno liquidati a lavori ultimati a chi di ragione a cura di ENEL Distribuzione S.p.A., anche tramite le sue imprese appaltatrici.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione nel possesso delle aree da asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad asservimento ed i medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di ENEL Distribuzione S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

E' concesso alla Società ENEL Distribuzione S.p.A. il nulla-osta provvisorio per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto (con contestuale sospensione temporanea del vincolo di uso civico) per il periodo di cantierizzazione necessario alla regolare conclusione dei lavori sui terreni di seguito elencati, tutti censiti al N.C.T. del Comune di CASTELLETTO Sopra TICINO (NO):

- Foglio 8 - mappali n. 34 - 43 - 205 - 210 - 211 - 215 - 220 - 221 - 289 - 290 - 309 - 367 e 422.

Tutti necessari per la costruzione della nuova linea elettrica interrata di cui all'oggetto, (compresa la fascia di asservimento).

Il precitato nulla-osta è rilasciato per quanto riguarda la materia degli usi civici, ha una durata massima di mesi 12 (dodici) e, pertanto, non esime ENEL Distribuzione S.p.A. dal:

- conseguire tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non che potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di autorizzazione n. 1774/2015 citato in premessa;
- corrispondere al Comune di CASTELLETTO Sopra TICINO (NO), idoneo indennizzo (che sarà definito con successivo provvedimento regionale) per la sospensione dell'esercizio del diritto di uso civico, qualora al termine delle sopraccitate operazioni di Accertamento Demaniale (comprendente la sovrapposizione cartografica) risultasse che l'opera di che trattasi attraversa terreni vincolati.

ART. 5

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati - che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 1, il luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento inamovibile - sarà notificato, a cura di ENEL Distribuzione S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 8.

ART. 6

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento inamovibile delle aree interessate dai lavori è stabilita negli Allegati n. 1 e n. 3 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

ART. 7

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza ad ENEL Distribuzione S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi a cura di ENEL Distribuzione S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione delle indennità definitive di asservimento alla Commissione Provinciale Espropri di NOVARA.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), indicandone (in modo leggibile) le complete generalità.

E' posta a carico di ENEL Distribuzione S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 8

Il presente atto sarà notificato, a cura ed onere di ENEL Distribuzione S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli altri aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, (anche unitamente all'avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 5 del presente provvedimento), in ogni caso almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di ENEL Distribuzione S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 9

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 10

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)